

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"SEI MAGGIO - AMICI DEL SANTUARIO"

Sommariva del Bosco, 04 aprile 2024





STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"SEI MAGGIO-AMICI DEL SANTUARIO"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Associazione di Volontariato denominata -**"SEI MAGGIO-AMICI DEL SANTUARIO"** con sede legale in Sommariva del Bosco, Via Cavour n. 108.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale del Volontariato nelle more della costituzione al RUNTS.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 17.

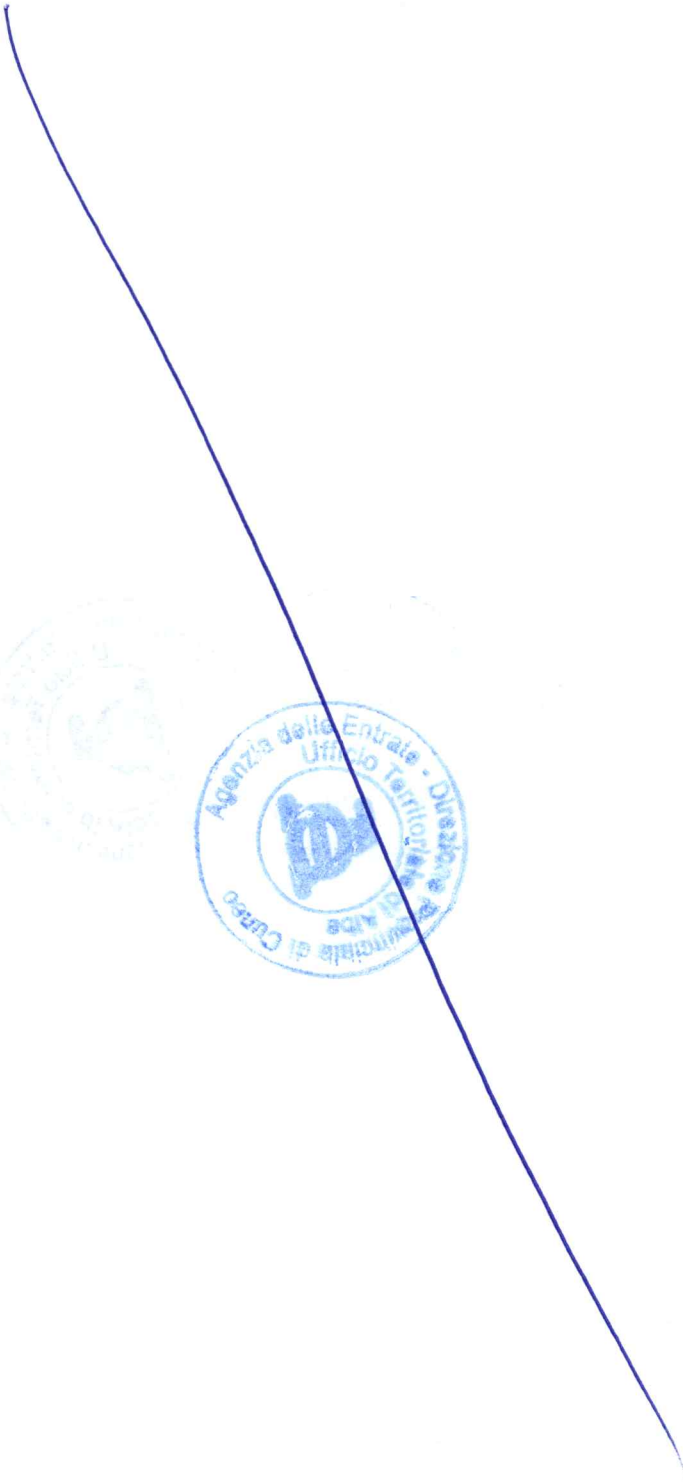
Art. 2

Scopi e finalità

L'Associazione -**"SEI MAGGIO-AMICI DEL SANTUARIO"** è una Associazione di volontariato culturale senza fini di lucro, apolitica, apartitica, aconfessionale e democratica e persegue finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi ai sensi dell'Art 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Riconosce e osserva le competenze e le direttive dell'Ente Santuario dal quale riceve indicazioni e proposte di operatività pur nella completa autonomia. In particolare contribuisce a: operativa. In particolare contribuisce alla:

- divulgazione della conoscenza del patrimonio storico, devozionale ed artistico legato alla presenza del Santuario della B.V. Maria di San Giovanni in Sommariva del Bosco e la realizzazione di iniziative atte a valorizzarlo;



- promozione di attività volte a sollecitare la partecipazione e l'impegno della popolazione sommarivese nel sostenere le attività devozionali, culturali e pubbliche legate al Santuario.
- promozione di opere di manutenzione, risanamento, restauro, conservazione del patrimonio architettonico, artistico e documentale legato al suddetto Santuario.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, ai sensi dell'Art 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.
2. L'Associazione si prefigge di svolgere le seguenti attività di interesse generale:
 - (f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, o ricreative di interesse sociale incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - (k) organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale e religioso.
3. Nello specifico per quanto enunciato al punto i art. 3 comma 1, per la realizzazione degli scopi prefissi, l'Associazione si propone di:
 - a. promuovere e organizzare ogni attività di volontariato volta alla salvaguardia e al recupero di beni culturali e ambientali che rischiano di rimanere ignoti, inutilizzati o di andare dispersi;
 - b. realizzare pubblicazioni periodiche finalizzate alla divulgazione sui temi ricompresi nelle finalità dell'Associazione;
 - c. promuovere eventi culturali su temi compatibili con le sue finalità.
4. Le attività di cui al punto precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed



entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate. L'Associazione in caso di necessità può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

5. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.
6. L'Associazione potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6. Del D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
7. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di Bilancio ai sensi dell'art 13 comma 6 decreto lgs 117 del 2017 e ss.mm.ii.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a. beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- d. quote associative e contributi degli aderenti;
- e. contributi pubblici e privati;
- f. donazioni e lasciti testamentari;
- g. rendite patrimoniali;
- h. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
- i. attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.



Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione è riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il servizio di cassa è affidato ad un Istituto di Credito presso il quale vengono depositate le firme del Presidente e del Tesoriere.

È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Art. 5

Soci dell'Associazione

Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato.

Possono essere membri dell'Associazione tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o tre associazioni di volontariato che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e s'impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e a sottostare al suo Statuto.

E' ammessa l'ammissione come associati di altri Enti del terzo Settore senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato (art.32 comma 2 del D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

I Soci si distinguono in: Fondatori e Ordinari.

Al Consiglio Direttivo è data facoltà di nominare Membri Onorari, che non hanno diritto di voto.

Art. 6

Criteri di Ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione di un nuovo socio è :



- a) regolata in conformità a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta;
- b) deliberata dal Consiglio Direttivo;
- c) subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente.

L'istanza di ammissione viene valutata entro 60 giorni dalla sua presentazione e l'eventuale reiezione deve essere motivata. E' ammesso il ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
- b. per morosità rispetto al mancato versamento della quota associativa entro il 3 luglio dell'anno in corso, trascorsi 60 giorni dall'obbligatorio sollecito;

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

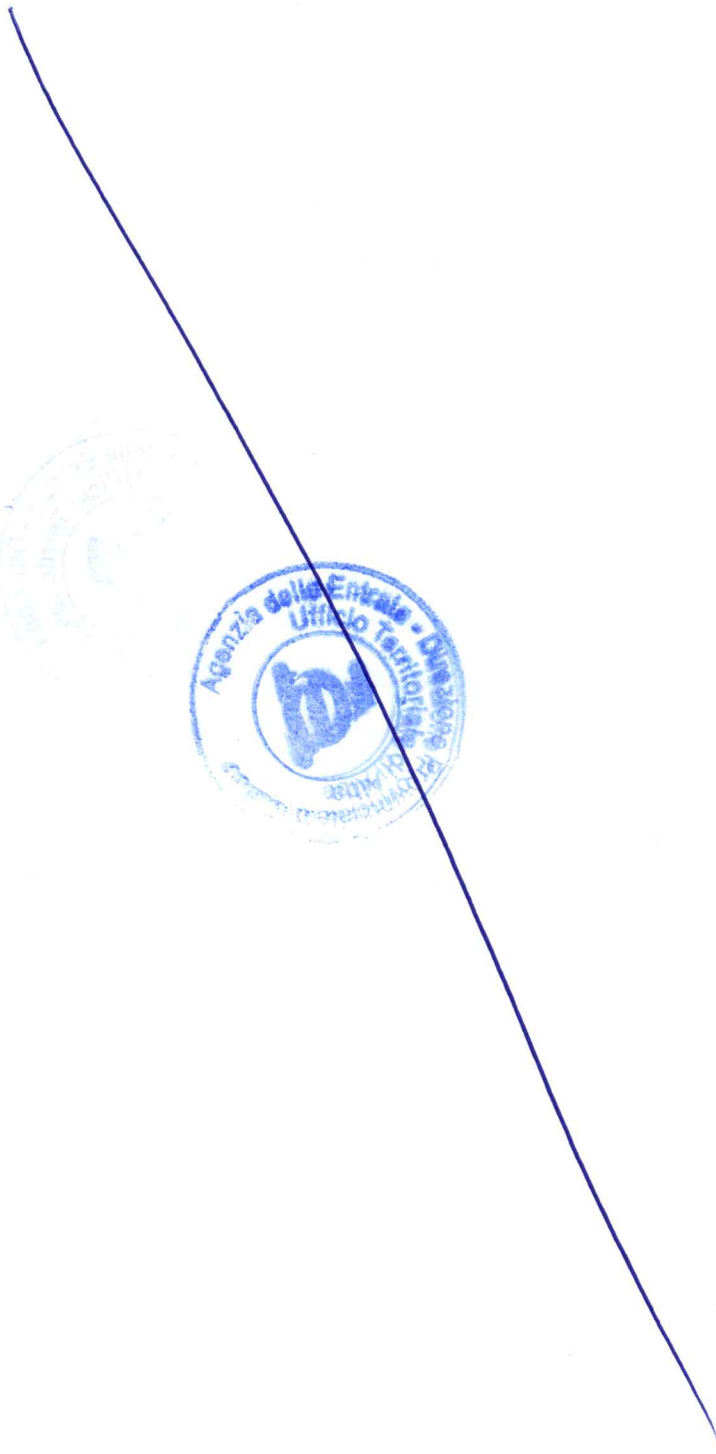
La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri degli associati

I Soci sono obbligati:



- a osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto e consono con le finalità dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

I Soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo



Art. 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

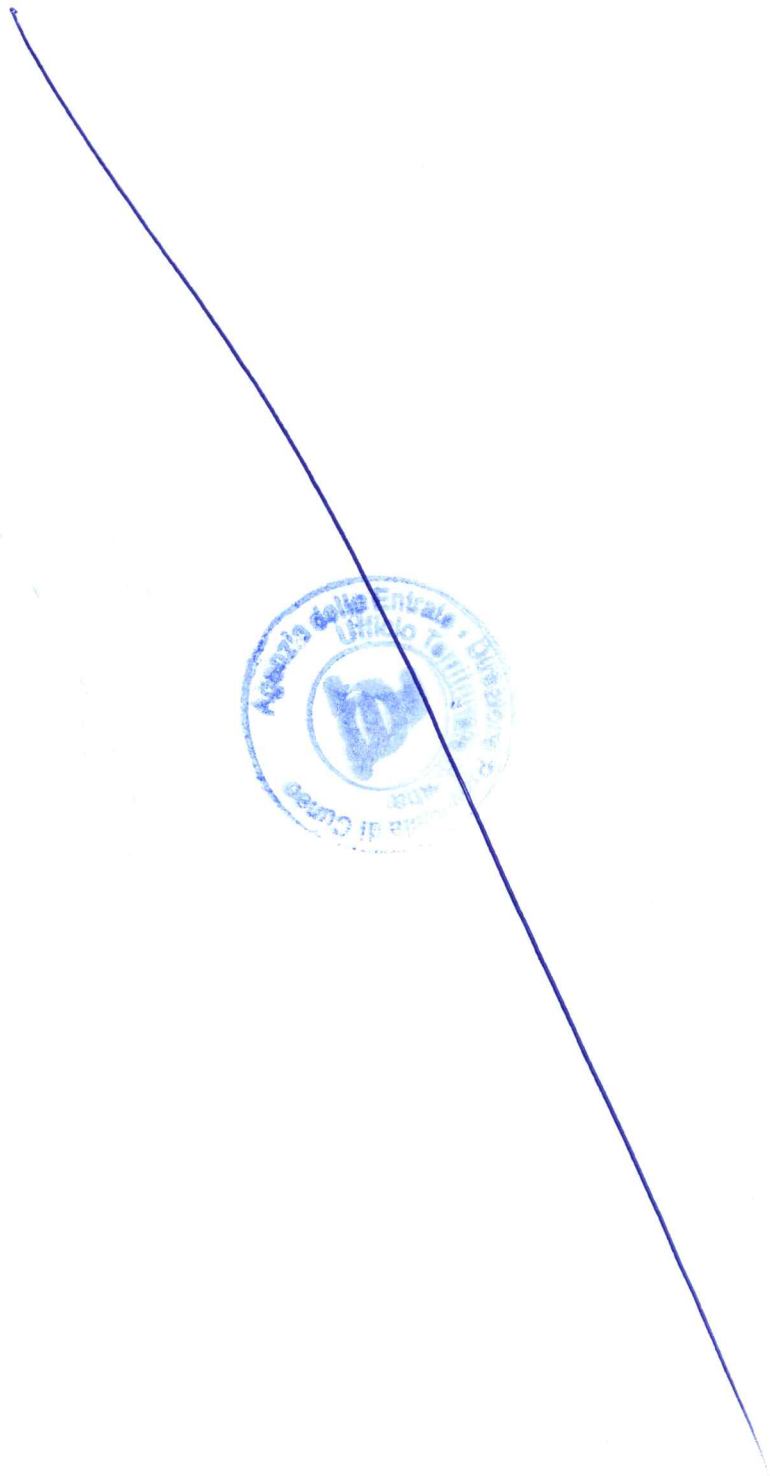
- l'Assemblea dei Soci ordinari;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa, è composta da tutti i soci e può essere convocata in seduta ordinaria e straordinaria.

Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, in



forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione e deve contenere l'Ordine del Giorno.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli Associati iscritti nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei soci

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
2. discute e approva i programmi di attività;
3. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
4. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e le sue variazioni;



5. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
6. delibera:
 - a. sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - b. sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - c. sull'esclusione dei soci;
 - d. su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - e. sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - f. sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
7. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
8. determina i limiti di spese - opportunamente documentate nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto - e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che deve aver luogo dopo almeno ventiquattro ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei presenti.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci



E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea straordinaria, la cui convocazione si effettua con le modalità previste dall'Art. 9, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta dall'Assemblea, la quale elegge, a scrutinio segreto tra i propri membri, un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 11 consiglieri scelti esclusivamente fra i soci, che durano in carica 2 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 5 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il primo Consiglio Direttivo provvisorio è nominato con l'Atto Costitutivo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto



dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

1. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea e ne cura l'esecuzione;
2. predispone la proposta di bilancio preventivo e consuntivo;
3. delibera sulle domande di nuove adesioni e cura l'annotazione degli aderenti sul libro dei Soci;
4. provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci;
5. affida incarichi specifici ai suoi componenti o ad altri aderenti;
6. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'Art. 3 del presente Statuto;
7. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nei modi previsti dall'art. 3 dello Statuto;
8. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
9. ha facoltà di costituire Comitati, cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
10. delibera su programmi e progetti da attuare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 4 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da $\frac{1}{3}$ dei membri. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei



membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza. L'obbligatorietà dell'iscrizione, delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 13

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e ha il compito di presiedere entrambi gli Organi collegiali dell'Associazione.

Il Presidente

1. ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
2. cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
3. sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
4. ha la facoltà di aprire conti correnti in nome dell'Associazione;
5. convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
6. convoca l'Assemblea dei soci.

In caso di sua assenza o di impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso d'urgenza assume i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 14

Il Presidente onorario

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri Soci dell'Associazione.

Art. 15

Gratuità delle cariche associative



Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 16

Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17

Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18

Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Sommariva del Bosco, 04 aprile 2024

Seguono le firme di tutti i fondatori



Art. 14

Rinvio

Sommariva del Bosco 04 aprile 2024

Stefano Supino

Dobolom Theris

Boratto Jheru

Bruno Cile

Grommelmann

Stefano G.

Giussep Chido

Scuressotti Aloho

Zbano Antonio

Gruppo Gruppo

Gruppo Lorne

Oliverio

Cholima Janna

Salah Salah

Martino Jone



REGISTRATO AD ALBA IL

AL N. 836 SERIE 3

a richiesta di

Esente

2/9/2024
GHIAVAZZA GIOVANNI BATTISTA

Il Funzionario

Roberto LUPIA

Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale Erika Toldo

Alc
Pavio

Sezione del Banco di Roma 2024



AGENZIA DI GIUSTIZIA
SERIE
N. 1111111111
DATA 11/11/11

Il
F. 1111111111
11/11/11